

Relazione sull'argomento l'Assessore **Paolo Gambarota**, il quale in riferimento alla determinazione delle tariffe dell'I. M. U. ricorda che, con precedente deliberazione consiliare, è stata istituita l'Imposta Unica Municipale (I.U.C.), con decorrenza 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. L'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) è composta da:

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente per servizi indivisibili comunali;

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Diversamente da quanto stabilito nel corso dell'anno precedente, per l'anno 2017 questa A. C., anche allo scopo di agevolare i contribuenti locali, ha stabilito di abolire la T.A.S.I. per *"tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili"* e per i *"fabbricati di categoria D"*, la cui aliquota per l'anno 2016 era stata del 0,25 %, aumentando, di conseguenza l'aliquota I.M.U. per *"tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili"* e *"fabbricati di categoria D"*, che passerebbe dal 0,81 % dell'anno 2016 al 1,06 % per l'anno 2017. Resta, invece, confermata l'aliquota T.A.S.I. al 0,10 % per *"fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94 (Comune Montano)"*. Tale decisione, pertanto, non genera alcun aumento tariffario complessivo, in quanto la somma del carico percentuale nei confronti del contribuente è, comunque, compresa entro il limite di legge del 10,6 %.

Pertanto, relativamente alla determinazione dell'aliquota I. M. U. per l'anno 2017, viene stabilito che questa è esente per *"l'abitazione principale e pertinenze"*, escluse le sole categorie A/1, A/8 e A/9 la cui aliquota è del 0,4 %, per i *"fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, del D. L. n. 557/93, convertito in Legge n. 133/94 (Comune Montano)"*, e per i *"terreni agricoli"* di cui alla Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993, mentre l'aliquota è fissata nel limite del 1,06 % per *"tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili"* e per i *"fabbricati di categoria D"*.

Dà atto, quindi, che, ai sensi del combinato disposto dei commi 640 e 677 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, l'articolazione delle aliquote è comunque sottoposta al vincolo in base al quale la somma delle aliquote della T.A.S.I. e dell'I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 Dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Chiusa la discussione, interviene il **Sindaco**, il quale invita il Consiglio Comunale ad approvare la nuova determinazione delle aliquote I.M.U. per l'anno 2017, secondo l'allegata tabella, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che prevede, come conseguenza della abolizione della T.A.S.I. per *"abitazione principale e pertinenze"*, ad esclusione delle sole categorie A/1, A/8 e A/9 la cui aliquota è fissata nella misura del 0,2 %, per *"tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili"* e per i *"fabbricati di categoria D"*, l'aumento dell'aliquota I.M.U. ", per *"tutte le altre abitazioni ed aree fabbricabili"* e per i *"fabbricati di categoria D"*, che passano dallo 0,81 % dell'anno 2016 allo 1,06 % dell'anno 2017, mentre sono comunque esenti *"l'abitazione principale e pertinenze"* ad esclusione delle sole categorie A/1, A/8 e A/9, la cui aliquota è fissata nella misura del 0,4 %,.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, ed art. 13 del D. L. 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 in tutti i Comuni del territorio nazionale;

Dato atto che l'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23, stabilisce che: *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti Locali di cui all'articolo 52 del*

citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, provvedono a: *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”;*

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: *“Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il quale dispone che: *“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Preso atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 Settembre 1998, n. 360, e che l'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° Gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;

Visto il Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, per il quale all'art. 9, comma 8, sono esenti dall'Imposta Municipale Propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e che, inoltre, si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato Decreto Legislativo n. 504 del 1992, e che, sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3/bis, del Decreto Legge 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133, ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), cui vanno aggiunti i terreni agricoli ricadenti in aree montane e di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 Dicembre 1977, n. 984;

Dato atto che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013, n. 147, è stata istituita l'Imposta Unica Municipale (I.U.C.), con decorrenza 1° Gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Dato atto che la I.U.C. è composta da:

IMU (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e assimilate e rurali strumentali;

TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente per servizi indivisibili comunali;

TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Ritenuto di applicare per l'anno 2017 l'Imposta Municipale Propria negli importi di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Considerato che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imposta Municipale Propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità amministrativa e contabile;

Con voti unanimi, resi ed accertati legalmente, espressi in forma palese per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento.

Di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 negli importi di cui alla tabella allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2017;

Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento I. M. U. approvato nell'ambito del Regolamento I. U. C.;

Di inviare copia della presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze;

Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Del che è verbale.



COMUNE DI CASALBORE

PROVINCIA DI AVELLINO

Piazza Municipio, 1 – C.A.P. 83034 Cod.Fisc.e Partita IVA 00230080640 tel 0825-849005 – fax 0825-849735
e-mail: ragioneria@comune.casalbore.av.it pec: ragioneria.casalbore@asmepec.it
web: www.comune.casalbore.av.it

Casalbore, 27 Marzo 2017

Al Sindaco

Alla Giunta Municipale

Oggetto: Tributi locali anno 2017 - Proposta di conferma/variazione aliquote.

In merito all'oggetto la sottoscritta, in qualità di responsabile del settore finanziario e tributi propone le sotto riportate conferme/variazioni delle aliquote dei tributi locali:

Addizionale Comunale IRPEF: conferma aliquota allo 0,8%;

TARI: conferma aliquote del 2016 nel rispetto del Piano Finanziario approvato per l'anno 2017.

IMU e TASI: soppressione della TASI (l'aliquota per l'anno 2016 era 0,25%) per "altre abitazioni , aree fabbricabili e fabbricati di categoria D", ed aumento dell'aliquota IMU da 0,81% al 1,06% per "altre abitazioni , aree fabbricabili e fabbricati di categoria D". Resta confermata allo 0,10% la TASI sui Fabbricati rurali strumentali.

IMU	
Abitazione Principale e Pertinenze per le sole categorie A/1, A/8, A/9 0,4% le altre sono esenti	esenti
Tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili	1,06%
Fabbricati di categoria D	1,06%
Fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93 convertito in legge n. 133/1994 (Comune Montano)	esenti
Terreni agricoli (circolare 9 del 14/06/1993)	esenti

TASI	
Abitazione Principale e Pertinenze per le sole categorie A/1, A/8, A/9 0,2% le altre sono esenti	esenti
Tutte le altre abitazioni e aree fabbricabili	0,00%
Fabbricati di categoria D	0,00%
Fabbricati rurali strumentali (non anche l'abitazione principale) ai sensi dell'art. 9 comma 3 bis D.L. 557/93 convertito in legge n. 133/1994 (Comune Montano)	0,10%

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Miretta Grasso

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F. to **Dott. Raffaele Fabiano**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE - numero 156 registro pubblicazioni.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione di quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Dalla Residenza Municipale, li 13 APR. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to **Dott. Michele Pavone**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'affissione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Michele Pavone

PARERI

Sulla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, i sottoscritti esprimono il parere di competenza come segue:

Parere favorevole di regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

Parere favorevole di regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
F. to **Dott. ssa Miretta Grasso**

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 13 APR. 2017



Il Segretario Comunale